CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CARNIA E ATTO DI DELEGA DELLA GESTIONE ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASUFC)

PREVISTI DAGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 6

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____

TRA

- Il Comune di Amaro (codice fiscale Ente 84002950305), rappresentato dal Sindaco pro tempore Zanella Laura nata a Udine il 22/08/1972, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Amaro, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Ampezzo (codice fiscale Ente 84001250301), rappresentato dal Sindaco pro tempore Benedetti Michele nato a Tolmezzo il 04/04/1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ampezzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Arta Terme (codice fiscale Ente 84001010309), rappresentato dal Sindaco pro tempore Gonano Luigi nato a Udine il 11/08/1976, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Arta Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Cavazzo Carnico (codice fiscale Ente 84001310303), rappresentato dal Sindaco pro tempore Borghi Gianni nato a Udine il 07/05/1961, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cavazzo Carnico, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Cercivento (codice fiscale Ente 84001470305), rappresentato dal Sindaco pro tempore Fracas Valter nato a Ravascletto il 19/02/1959, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cercivento, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Comeglians (codice fiscale Ente 00478950306), rappresentato dal Sindaco pro tempore De Antoni Stefano nato a Comeglians il 25/01/1954, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Comeglians, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Enemonzo (codice fiscale Ente 84004490300), rappresentato dal Sindaco pro tempore Menegon Franco nato a Enemonzo il 20/09/1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Enemonzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Forni Avoltri (codice fiscale Ente 84001050305), rappresentato dal Sindaco pro tempore Romanin Sandra nata a Forni Avoltri il 08/07/1950, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Forni Avoltri, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Forni di Sopra (codice fiscale Ente 84002010308), rappresentato dal Sindaco pro tempore Lenna Marco nato a Udine il 28/06/1977, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Forni di Sopra, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Forni di Sotto (codice fiscale Ente 84002270308), rappresentato dal Sindaco pro tempore Coradazzi Claudio nato a Udine il 18/10/1982, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Forni di Sotto, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Lauco (codice fiscale Ente 84000150304), rappresentato dal Sindaco pro tempore Dionisio Olivo nato a Lauco il 23/05/1949, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Lauco, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Ovaro (codice fiscale Ente 00413940305), rappresentato dal Commissario Straordinario Zozzi Silvia nata a Gemona del Friuli il 16/08/1966, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ovaro, autorizzato in forza della deliberazione n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione;

- Il Comune di Paluzza (codice fiscale Ente 84001330301), rappresentato dal Sindaco pro tempore Mentil Massimo nato a Cividale del Friuli il 17/08/1972, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Paluzza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Paularo (codice fiscale Ente 84001450307), rappresentato dal Sindaco pro tempore Di Gleria Daniele nato a Paularo il 21/04/1970, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Paularo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Prato Carnico (codice fiscale Ente 00416340305), rappresentato dal Sindaco pro tempore Gonano Erica nata a Bolzano il 27/06/1976, la quale interviene ed agisce nel presente

atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Prato Carnico, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Preone (codice fiscale Ente 84001290307), rappresentato dal Sindaco pro tempore Lenisa Anna nata a Udine il 17/05/1976, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Preone, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Ravascletto (codice fiscale Ente 84001650302), rappresentato dal Sindaco pro tempore De Crignis Ermes Antonio nato a Ravascletto il 23/06/1953, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ravascletto, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Raveo (codice fiscale Ente 84003030305), rappresentato dal Sindaco pro tempore Ariis Daniele nato a Tolmezzo il 25/11/1969, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Raveo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Rigolato (codice fiscale Ente 84002150302), rappresentato dal Sindaco pro tempore D'Andrea Fabio nato a Tolmezzo il 16/11/1962, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Rigolato, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Sappada (codice fiscale Ente 00207190257), rappresentato dal Sindaco pro tempore Piller Hoffer Manuel nato a Udine il 05/04/1981, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sappada, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Sauris (codice fiscale Ente 84001370307), rappresentato dal Sindaco pro tempore Petris Ermes nato a Sauris il 29/06/1959, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sauris, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Socchieve (codice fiscale Ente 00521130302), rappresentato dal Sindaco pro tempore Zanier Coriglio nato a Socchieve il 15/01/1955, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Socchieve, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Sutrio (codice fiscale Ente 84000970305), rappresentato dal Sindaco pro tempore Mattia Manlio nato a Sutrio il 04/04/1954, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sutrio, autorizzato in forza della deliberazione del

Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Tolmezzo (codice fiscale Ente 84000450308), rappresentato dal Sindaco pro tempore Brollo Francesco nato a Udine il 04/11/1972, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Tolmezzo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Treppo Ligosullo (codice fiscale Ente 02916620301), rappresentato dal Sindaco pro tempore Cortolezzis Luigi nato a Treppo Carnico il 19/04/1961, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Treppo Ligosullo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Verzegnis (codice fiscale Ente 84001410301), rappresentato dal Sindaco pro tempore Paschini Andrea nato a Tolmezzo il 28/03/1975, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Verzegnis, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Villa Santina (codice fiscale Ente 84000170302), rappresentato dal Sindaco pro tempore Giatti Domenico nato a Tolmezzo il 15/08/1969, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Villa Santina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

- Il Comune di Zuglio (codice fiscale Ente 84002470304), rappresentato dal Sindaco pro tempore Molinari Battista nato a Arta Terme il 19/11/1941, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zuglio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente Convenzione;

Comuni facenti parte dell'ambito territoriale DELLA CARNIA come individuato con delibera di Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019

E

- Azienda Sanitaria Universitaria FRIULI CENTRALE (CF e PI 02985660303 – PEC asufc@certsanita.fvg.it), rappresentato dal Direttore Generale Massimo Braganti nato a Sansepolcro (AR) il 17/09/1958, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, nominato con DGR 2268 del 27/12/2019;

PREMESSO

– che l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta

regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
d) esercitano attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;

– che con DGR n. 97 del 25 gennaio 2019 sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni e che in particolare l'ambito della Carnia è costituito dai Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Sappada, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

– che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della LR 6/2006 promossa dall'Assemblea dei Sindaci del SSC e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti;

– che la Convenzione deve tra l'altro individuare la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del SSC scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima Convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito territoriale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, e che l'ente delegato assume la denominazione di Ente gestore del SSC;

- che la Convenzione deve disciplinare in particolare:
  a) la durata della gestione associata;
  b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis della LR 6/2006;
  c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
  d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
  e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
  f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
  g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del SSC;

– che l'articolo 19 della LR 6/2006 prevede inoltre l'atto di delega con cui individuare le modalità attuative della Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18;

– che l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 che, tra l'altro, ha riformato la LR 6/2006 nella parte che disciplina l'organizzazione territoriale, stabilisce che le nuove Convenzioni per l'istituzione e la gestione del SSC devono essere adottate entro il 30 settembre 2019;

– che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale della Carnia con propria deliberazione n.4 del 20/08/2020 ha adottato la proposta di Convenzione istitutiva del SSC in esame, comprensiva

dei contenuti dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della LR 6/2006 che stabiliscono le modalità di attuazione della Convenzione stessa (di seguito "Convenzione");

- che l'Assemblea dei Sindaci con la medesima deliberazione n.4 del 20/08/2020 ha espresso l'indirizzo di conferire la delega della gestione del SSC all' Azienda Sanitaria Universitaria FRIULI CENTRALE (CF e PI 02985660303), che assumerà la funzione di Ente gestore del SSC;
- che con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale della Carnia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e 18 della LR 6/2006, è stato approvato il testo della presente Convenzione ed è stata confermata la volontà di conferire la delega della gestione del SSC all' Azienda Sanitaria Universitaria FRIULI CENTRALE (CF e PI 02985660303),
- l' Azienda Sanitaria Universitaria FRIULI CENTRALE intende assumere la funzione di Ente gestore del SSC dell'ambito territoriale della Carnia e accettare le modalità di attuazione della Convenzione alle condizioni previste nel presente atto;

ravvisata la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire all'approvazione definitiva della Convenzione e di attribuire la delega della gestione del SSC a Azienda Sanitaria Universitaria FRIULI CENTRALE (CF e PI 02985660303), ai sensi degli articoli 18 e 19 della LR 6/2006;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti.
2. I Comuni dell'ambito territoriale della Carnia, ai sensi dell'articolo 17 della LR 6/2006, esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, e precisamente:

a) la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) l'esercizio coordinato delle attività tecnico-professionali e amministrative-finanziarie dei servizi sociali;
c) le attività di supporto professionale per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché per le verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale e le attività relative alla vigilanza di cui all'articolo 32 della LR 6/2006;
d) le attività relative alla realizzazione dei progetti del Piano di zona;
e) la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto all'allegato A);

3. L'introduzione di ulteriori servizi e interventi, ovvero la loro rimodulazione, dovrà prevedere la puntuale definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie e sarà oggetto di specifica integrazione e/o modifica della presente Convenzione.
4. In caso di attività non rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, svolte dal singolo Comune, il Servizio sociale professionale, su richiesta del singolo Comune e previe intese organizzative con il Responsabile del SSC, svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune la responsabilità istruttoria e amministrativa e finanziaria.

5. Le modifiche alla presente Convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte ai Comuni aderenti e all'Ente gestore per l'approvazione.

Articolo 2
(*Criteri generali e modalità d'esercizio*)

1. L'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 1 deve fare riferimento ai seguenti principi:
a) solidarietà ed equità tra i Comuni;
b) massima efficienza ed efficacia della gestione dei servizi da parte dell'Ente gestore;
c) garanzia di standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi e indicazioni programmatiche regionali;
d) omogeneizzazione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
e) adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e massima attenzione alle esigenze dell'utenza, perseguendo, per quanto possibile, il criterio della prossimità;
f) fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali al fine di realizzare l'eguaglianza di trattamento a fronte di parità di bisogni;
g) partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano al fine di perseguire il principio della sussidiarietà;
h) massima informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi attraverso la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del Servizio di segretariato sociale e del Servizio sociale professionale;
i) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
j) standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione ed eliminazione di adempimenti non necessari;
k) promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
l) costante innovazione tecnologica.

Articolo 3
(Criteri generali per l'accesso ai servizi)

1. Per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano i criteri stabiliti con uno o più regolamenti, che stabiliscono in particolare:
a) le modalità di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni*;*
b) i servizi, gli interventi e le prestazioni con cui sono garantite risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini;
c) le modalità di presa in carico delle persone e delle famiglie e di condivisione delle responsabilità del progetto di cura;
d) le modalità di integrazione tra i diversi interventi;
e) le modalità di erogazione delle prestazioni;
f) le regole per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.
2. La compartecipazione al costo dei servizi, fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si basa sui seguenti principi:
a) applicazione di eventuali ulteriori criteri di selettività oltre all'ISEE in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario;
b) gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare;

c) individuazione di soglie di valore ISEE e di altri specifici requisiti per l'esonero dalla compartecipazione al costo dei servizi;
3. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato come di seguito:
a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione l'Assemblea dei Sindaci approva lo schema di regolamento e lo trasmette ai Comuni associati per l'esame preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato in un'apposita seduta dell'Assemblea ai Presidenti delle commissioni consiliari comunali competenti;
b) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo ritrasmettono all'Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende approvato;
c) entro i successivi venti giorni l'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute approva lo schema definitivo di regolamento motivando l'eventuale mancato accoglimento di proposte modificative;
d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati entro 30 giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato, ed è vincolante per tutti i Comuni associati, se è stato votato favorevolmente da almeno i due terzi dei Comuni.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei Regolamenti vigenti.
5. In caso di modifiche o di adozione di nuovi regolamenti per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applica il procedimento di cui al comma 3.

Articolo 4
(*Modalità organizzative di gestione dei servizi*)

1. I Comuni associati, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, Azienda Sanitaria Universitaria FRIULI CENTRALE (di seguito Ente gestore) l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che assume la denominazione di Ente gestore del SSC dell'ambito territoriale della Carnia.
2. Il concreto svolgimento dei servizi, prestazioni ed interventi in forma associata si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 17 bis della LR 6/2006 ed è declinato secondo il modello organizzativo del SSC di cui all'allegato C).
3. Eventuali modifiche al modello organizzativo di cui all'allegato C) saranno approvate dall'Assemblea dei Sindaci.
4. L'Ente gestore esercita la delega conferita conformemente a quanto espresso nella presente Convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 5
(Sedi)

1. L'Ente gestore mette a disposizione locali ove viene stabilita la sede centrale del SSC ad ogni effetto di legge.
2. In ottemperanza al principio del decentramento sul territorio sono istituite, sedi periferiche del Servizio sociale professionale, del Segretariato sociale ed eventualmente sportelli amministrativi, cui è assegnato il relativo personale in funzione del servizio esistente, come da modello organizzativo di cui all'allegato C).
3. Ciascun Comune corrisponde una quota di compartecipazione alle spese relative al funzionamento della sede centrale di cui al comma 1, come indicato nel successivo articolo 13.

Articolo 6

(Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)

1. L'Assemblea dei Sindaci del SSC prevista dall'articolo 20 della LR 6/2006 (di seguito Assemblea) è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito territoriale o dagli Assessori/Consiglieri loro delegati, anche in forma permanente.
2. L'Assemblea ha funzioni di alta amministrazione, indirizzo, regolazione e verifica del SSC in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti dell'Ente gestore, ferma restando la disponibilità finanziaria.
3. L'Assemblea svolge in particolare le seguenti funzioni:
    a. promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
    b. attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di Zona alla stipula del relativo accordo di programma e approvare annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
    c. elabora ed approva le linee di programmazione e progettazione annuale e pluriennale del sistema locale di interventi dei servizi sociali annuali e pluriennali
    d. destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'art.39 della L.R. 6/2006;
    e. esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
    f. monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore
    g. partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
    h. esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socio assistenziali;
    i. esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h);
    j. approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi;
    k. approva con delibera vincolante nei confronti dell'Ente gestore le tariffe dei servizi e la compartecipazione degli utenti;
    l. approva annualmente, di norma, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il piano economico della gestione associata del SSC, contenente la programmazione della spesa su base triennale che è quindi trasmesso ai Comuni per la predisposizione dei bilanci preventivi;
    m. approva, di norma, entro il primo trimestre di ciascun anno il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.
    n. delibera sulle proposte dei singoli comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono corredate dal parere di regolarità tecnica del Responsabile del SSC, qualora necessario.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono inoltrate all'Ente gestore per la loro attuazione e sono pubblicate sul sito internet dell'Ente gestore.
6. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti il Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell'organo.
7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento interno di funzionamento, Delibera n.1 del 02/08/2019.

Articolo 7
(Piano economico e rendiconto della gestione del SSC)

1. Il piano economico è costituito dal bilancio di previsione della gestione associata e da una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sulle relative spese e sulle risorse umane da impiegare.
2. Il piano costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e trova corrispondenza nei documenti contabili fondamentali dell'Ente gestore.
3. Il rendiconto della gestione del SSC è costituito da un documento economico riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

Articolo 8
(Obblighi dell'Ente gestore)

1. L' Ente gestore:
a) garantisce il modello organizzativo di cui all'articolo 4;
b) mette a disposizione dell'attività convenzionata le proprie strutture organizzative per gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, per la gestione del bilancio del SSC e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, come indicati nell'allegato D);
c) mette a disposizione locali adibiti per la sede centrale del SSC e per eventuali altre sedi periferiche (v. punti salute);
d) assicura e garantisce in via prioritaria le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del SSC;
e) assume tutti gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva con relativa costituzione del fondo per le risorse decentrate;
f) assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre amministrazioni e in giudizio;
g) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il consuntivo di esercizio nei termini di cui all'articolo 7, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e li trasmette entro dieci giorni successivi ai Comuni;
h) presenta all'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale *report* semestrali sulle entrate e sulle uscite relative alla gestione del SSC;
i) istituisce nell'ambito del proprio organigramma il SSC quale servizio autonomo.
2. L'Ente gestore per il tramite del Responsabile del SSC e dell'Ufficio di Direzione Programmazione e Controllo:
a) assume la gestione dei servizi, interventi, funzioni ed attività stabiliti all'articolo 1 della presente Convenzione e provvede tempestivamente ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi;
b) fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
c) fornisce all'Assemblea dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
d) garantisce l'esecuzione di quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 9
(Obblighi dei Comuni associati)

1. I Comuni associati si impegnano a:
a) trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente Convenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione;
b) mettere a disposizione del SSC, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, qualora necessario, locali arredati di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a tali sedi, al pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie e assumendone anche i relativi oneri finanziari;
2. In caso di ingiustificato inadempimento ovvero ritardo pregiudizievole nell'assunzione degli impegni di cui al comma 1 lettera b), l'Ente gestore previo sollecito, ha la facoltà di provvedere direttamente e di richiedere l'addebito delle spese dirette ed indirette sostenute.
3. Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi, oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, o a comportamenti omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento del SSC, potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.
4. I Comuni si impegnano a svolgere le funzioni di propria competenza correlate alla realizzazione delle attività in delega.

Articolo 10
(Responsabile del Servizio sociale dei Comuni)

1. L'Ente gestore, nel rispetto delle linee definite dall'Assemblea dei Sindaci, individua tra il personale a sua disposizione (Pianta Organica Aggiuntiva), tra il personale dei Comuni associati nell'ambito territoriale ovvero personale esterno, uno o più candidati alla funzione di Responsabile del SSC. I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 17 bis, comma 7, della LR 6/2006.
2. L'Ente gestore sottopone all'Assemblea la motivata individuazione del Responsabile e, d'intesa con la stessa, conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa al Responsabile definendone anche la durata.
3. Al Responsabile del SSC competono la direzione, il coordinamento e il raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del SSC. Nell'ambito delle proprie funzioni il Responsabile assicura:
a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso;
e) tutti i compiti di cui all'art. 107 dal DLgs. 267/2000.

4. Al Responsabile in particolare compete la pianificazione e la gestione del personale assegnato al SSC. Le articolazioni organizzative possono prevedere un referente individuato dal Responsabile del SSC o un coordinatore, titolare di Posizione Organizzativa conferita secondo il regolamento vigente.
5. Il Responsabile assicura il supporto tecnico all'Assemblea attraverso l'ufficio di direzione, programmazione e controllo, di cui al successivo articolo.

Articolo 11
(Ufficio di direzione, programmazione e controllo)

1. L'Ufficio di direzione, programmazione e controllo, che ha sede presso l'Ente gestore, costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale.
2. All'Ufficio di direzione, programmazione e controllo è preposto il Responsabile del SSC, che ne ha la direzione, ed è composto dai referenti / coordinatori delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 17 bis della LR 6/2006. I referenti/coordinatori sono individuati dal responsabile, tra il personale interno alla pianta organica aggiuntiva (P.O.A.) o personale esterno, in modo tale da garantire le seguenti funzioni:
a) amministrativa e finanziaria - contabile;
b) professionale: sociale, educativa, assistenziale;
c) informativa e statistica;
d) ulteriori funzioni individuate dall'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 12
(Personale del Servizio sociale dei Comuni)

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente Convenzione l'Ente gestore provvede tramite la Pianta Organica Aggiuntiva ed il ricorso ad affidamenti esterni,
2. Presso l'Ente gestore è costituita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della LR 6/2006, la pianta organica aggiuntiva (P.O.A.). L'Ente gestore delibera secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci in merito alla composizione e funzione, della pianta organica aggiuntiva, nel rispetto degli standard e delle figure previste dalla normativa regionale e dagli atti di programmazione regionale, con particolare riferimento allo standard relativo alla presenza degli assistenti sociali dedicati alla presa in carico.
3. Il personale P.O.A dovrà essere assegnato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste nell'allegato A), non potendo essere destinato, neanche in modo parziale, a funzioni e/o attività e/o servizi non delegati, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 4 della presente Convenzione e fatti salvi specifici accordi all'uopo regolamentati.
4. Al personale della P.O.A si applica quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro - comparto unico Regione - Enti Locali FVG.

Articolo 13
(Fonti di finanziamento e riparto delle spese)

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata del SSC sono composte dai trasferimenti comunitari, statali, regionali e comunali, da altri trasferimenti ottenuti a titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché dalle entrate relative alla compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi/interventi.
2. L'Ente gestore è destinatario diretto dei trasferimenti del Fondo sociale regionale (FSR) di cui all'articolo 39 della LR 6/2006, dei Fondi regionali destinati al finanziamento di specifiche misure

ovvero, al finanziamento di leggi di settore, di Fondi statali e comunitari erogati per specifici interventi, delle compartecipazioni degli utenti ai costi dei servizi/interventi.

3. Il FSR è destinato prioritariamente alla copertura dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme e dagli atti di programmazione regionali e locali

4. Ogni comune associato compartecipa alle spese del SSC trasferendo all'Ente gestore risorse quantificate in base ai seguenti criteri: popolazione residente alla data del 31.12 dell'anno precedente (75%) ed estensione territoriale (25%).

5. Le quote annuali a carico dei singoli comuni verranno corrisposte in tre tranches: 40% entro il mese di aprile, 40% entro il mese di ottobre, 20% a saldo, a seguito della presentazione del consuntivo. I Comuni beneficiari del contributo regionale per gli aumenti contrattuali della POA sono tenuti al trasferimento delle quote all'Ente gestore entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

6. Alle spese relative all'erogazione di interventi e servizi del sistema integrato vanno aggiunte le spese sostenute dall'Ente gestore per l'erogazione di servizi generali/trasversali (es. ragioneria, personale, segreteria, ARCS, CUC, informatica, costi delle sedi centrali: concessione in uso, gas, energia elettrica, telefonia; assicurazione, costi automezzi, cancelleria, strumentazione informatica, ecc.) che potranno essere coperte con le entrate non vincolate a specifiche destinazioni di cui al comma 1.

Articolo 14
(Informazione ai Consigli Comunali)

1. L'Assemblea dei Sindaci garantisce l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.

2. Il SSC redige una Relazione annuale sull'andamento della gestione della funzione con riferimento all'anno precedente. La relazione contiene dati quantitativi, qualitativi e amministrativo/contabili e viene trasmessa ai Comuni e pubblicata sui siti Internet istituzionali. È illustrata su richiesta nelle sedute dei Consigli Comunali.

3. Ogni Comune ha diritto di sottoporre all'Ente gestore del SSC proposte e problematiche attinenti l'attività della gestione associata.

Articolo 15
(Recesso)

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione, limitatamente alle attività, interventi e servizi la cui gestione in forma associata non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della LR 6/2006, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e all'Ente gestore. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e non dà diritto alla quota di fondo sociale regionale.

2. In caso di conseguente revoca della delega in tali attività il personale inserito nella P.O.A., compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie è trasferito agli enti deleganti d'intesa tra gli enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle dotazioni organiche.

3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di materie facoltative e qualora l'Ente gestore, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale all'Ente gestore prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati. Oltre a ciò al Comune che recede verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri ricadenti sulla gestione oggetto di revoca.

Articolo 16
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e particolari)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali alle quali si applica l'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016, avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento dei dati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
2. Il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati particolari avviene ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies, 2 septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è titolare dei dati personali e particolari (ex sensibili e giudiziari) necessari per l'esecuzione delle attività svolte in convenzione e delegate all'Ente gestore ai sensi dell'articolo 4. Ciascun titolare è tenuto alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 e ad adottare le misure minime di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e particolari.
4. L'Ente gestore tratta i dati personali e particolari per conto dei titolari in qualità di responsabile del trattamento (articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016).
5. Ai fini previsti dal comma 4, ciascun Comune incarica l'Ente gestore quale Responsabile del trattamento con apposito atto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.
6. I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio Sociale dei Comuni incaricato dall'Ente gestore l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile.
7. I dati oggetto di trattamento saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione dell'Ente gestore per le finalità della presente convenzione.
8. Ciascun Comune e l'Ente gestore si impegnano per quanto di competenza a trattare i dati personali e particolari in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I dati particolari dovranno essere trattati in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dagli artt. 2-septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 17
(Sicurezza sul lavoro)

1. Agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro provvede l'Ente gestore, fermo restando la titolarità della responsabilità dei Comuni deleganti per quanto riguarda l'adeguamento dei locali comunali previsti dall'art.9, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale POA per i servizi delegati.

Articolo 18
(Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione dell'Assemblea dei Sindaci che decide a maggioranza assoluta. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà competente il Tribunale di Udine.

Articolo 19
(Durata)

1. La presente Convenzione avrà durata dal 01/01/2021 fino al 31/12/2022.
L'Assemblea dei Sindaci può prevedere la possibilità di proroga della presente convenzione o operare scelte gestionali diverse. In entrambi i casi la comunicazione all'Ente gestore avverrà almeno quattro mesi prima.

Articolo 20
(Norme transitorie e finali)

1. Le funzioni di cui allegato A) sono svolte in forma associata dal 1 gennaio 2021. L'esercizio coordinato delle attività anche amministrative e finanziarie relative alle stesse, avverrà nei termini e con le modalità declinate nel cronoprogramma di cui all'allegato E).

Articolo 21
(Spese di registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986.

Articolo 22
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ente gestore, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.